

Deliberazione della Giunta Regionale 22 luglio 2022, n. 16-5414

Agenzia Piemonte Lavoro. Definizione della dotazione organica per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 34/2008 e s.m.i. ed in attuazione della DGR n. 62-7801 del 30.10.2018" nonche' ai sensi della L.n. 205/2017, della L.n.145/2018, del DL n.4/2019 e del DM n. 74/2019. Modifica della Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2021, n. 3-4456.

A relazione dell'Assessore Chiorino:

Premesso che, con DGR n. 3-4456 /21, veniva tra l'altro:

- preso atto che le assunzioni straordinarie autorizzate dalle disposizioni di cui alla L. 145/2018 e al D.L. n. 4/2019, non modificavano il regime assunzionale previsto per l'Agenzia Piemonte Lavoro, già stabilito con D.G.R. n. 62 – 7801 del 30 ottobre 2018 ai sensi dell'art. 8, comma 1 della L.R. 34/2008 e s.m.i.;
- autorizzata APL, nel rispetto dell'art. 6 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. e delle Linee di indirizzo approvate con Decreto 8/5/2018, a programmare i piani triennali dei fabbisogni nel rispetto delle sopra identificate regole e limitazioni ed in particolare nel limite della spesa potenziale massima risultante dalla dotazione organica;
- stabilito che l'assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al citato provvedimento erano subordinate a preventiva erogazione dei fondi da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e, pertanto, alla variazione di bilancio finalizzata a recepire gli stanziamenti dei fondi statali.

Rilevato che:

- il Decreto Interministeriale n. 2807 del 05/07/2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 794 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha previsto la ripartizione a favore delle Regioni a Statuto ordinario delle somme necessarie a coprire la spesa del costo del personale operante presso i Centri per l'impiego trasferito dalle Province alle Regioni stesse;
- il citato Decreto ha assegnato a Regione Piemonte €. 20.294.660,33 a decorrere dall'anno 2019, quali risorse certe e continuative;

richiamato il D.M. 74/2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il quale all'articolo 2 (Risorse) nell'individuare le risorse da destinare all'attuazione del Piano Straordinario di Potenziamento dei Centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, alla lettera d) stabilisce: <<Risorse aggiuntive di cui all'art. 12, comma 3-bis, del citato Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con Legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26: anno 2020 € 120.000.000,00; anno 2021 e successivi € 304.000.000,00>>;

visto il comma 3-bis dell'art. 12 del D.L. 28 gennaio 2019 , n. 4 "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", il quale recita: <<Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 258, terzo e quarto periodo, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dai commi 3-ter e 8, lettere a) e b), del presente articolo, le Regioni e le Province autonome, anche attraverso le società a partecipazione pubblica, le agenzie e gli enti regionali, o le Province e le Città Metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, a decorrere dall'anno 2020 fino a complessive 3.000 unità di personale, da destinare ai Centri per l'impiego, e a decorrere dall'anno 2021 ulteriori 4.600 unità di personale, compresa la stabilizzazione delle unità di personale, reclutate mediante procedure concorsuali bandite per assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui all'accordo sul documento recante Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro,

sancito nella riunione della Conferenza unificata del 21 dicembre 2017, per complessivi oneri nel limite di 120 milioni di euro per l'anno 2020 e di 304 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con il Piano Straordinario di cui al comma 3 del presente articolo sono definiti anche i criteri di riparto delle risorse di cui al presente comma tra le Regioni e le Province autonome. A decorrere dall'anno 2021, con Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere previste, sulla base delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, risorse da destinare ai Centri per l'impiego a copertura degli oneri di finanziamento correlati all'esercizio delle relative funzioni>>;

richiamata la nota prot. n. 31/0012229 del 20 dicembre 2021 della Dirigente della Divisione I, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dove su espressa richiesta del Settore regionale Politiche del Lavoro sul significato da attribuire alla locuzione “anno 2021 e successivi” contenuta nella richiamata lettera d), articolo 2, D.M. 74/2019 recita “facendo seguito alla sua mail in calce, preciso che le risorse in questione sono da intendersi “a decorrere” e pertanto gli stanziamenti previsti sono automaticamente confermati dal 2021 e quindi per gli anni 2022 e seguenti”;

rilevato che, in seguito all’evoluzione della normativa e all’interpretazione autentica rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la richiamata nota prot. n. 31/0012229 del 20 dicembre 2021 risulta necessario procedere a modificare il contenuto della D.G.R. n. 3-4456/21 al punto 6 del deliberato, nella parte inerente l’assunzione delle obbligazioni giuridiche prevedendo che l'assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al presente provvedimento sono subordinate a preventivo stanziamento dei fondi da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e, pertanto, alla variazione di bilancio finalizzata a recepire gli stanziamenti dei fondi statali” Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 1501 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro;

viste:

- la Legge regionale del 29 aprile 2022, n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024”;
- la D.G.R. n. 1-4970 del 4 maggio 2022 “Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024”.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di modificare il punto 6) del deliberato della D.G.R. n. 3-4456/21 nella parte in cui viene stabilito che <<l'assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al presente provvedimento sono subordinate a preventiva erogazione dei fondi da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e, pertanto, alla variazione di bilancio finalizzata a recepire gli stanziamenti dei fondi statali (...)>> con la seguente disposizione “l'assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al presente provvedimento sono subordinate a preventivo stanziamento dei fondi da parte del

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e, pertanto, alla variazione di bilancio finalizzata a recepire gli stanziamenti dei fondi statali” Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 1501 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro;

- di dare atto che restano confermate tutte le altre parti della D.G.R. n. 3-4456/21;

- di demandare alle Direzioni competenti per materia l’adozione degli atti e provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente, nella Sezione “Amministrazione Trasparente”.

(omissis)